

Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2010, n. 14-146

**Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/2006 - POR FESR 2007/2013 - Controlli in loco di primo livello: definizione - ex art. 2 legge 7/8/1990 n. 241 s.m.i. - del termine di conclusione del procedimento di controllo.**

A relazione dell'Assessore Giordano:

Premesso che:

- l'articolo 60, lettera b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 stabilisce che l'Autorità di Gestione ha la responsabilità di verificare, per tutto il periodo di attuazione del Programma, che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; stabilisce altresì che a tal fine possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria, conformemente alle modalità stabilite dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006;
- tali verifiche rientrano nell'ambito dei "controlli di primo livello" e riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni finanziarie. Le "verifiche in loco" sono effettuate su un campione rappresentativo dell'universo delle operazioni cofinanziate e vengono effettuate in itinere ed ex post.
- la procedura del controllo di I livello in loco (che si compone di una serie di atti, di attività di verifica e di operazioni preordinati all'adozione di un provvedimento finale che chiude il procedimento in base agli esiti delle verifiche) costituisce un procedimento amministrativo che trova regolamentazione (in assenza di puntuali prescrizioni comunitarie) nella legislazione generale italiana in materia, nella fattispecie nella L. 7/8/1990 n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").
- la L. 69/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile") ha modificato la L. 241/1990 relativamente ad alcuni aspetti, tra cui quello riguardante i termini per la conclusione del procedimento.

Atteso che il novellato art. 2 della citata L. 241/1990:

- stabilisce, al comma 2, che, in assenza di un termine stabilito da legge o da provvedimenti della pubblica amministrazione procedente, il procedimento deve concludersi in trenta giorni (decorrenti dall'atto introduttivo o dal ricevimento dell'istanza);
- prevede, al comma 4, la possibilità di stabilire un termine superiore ai 90 giorni, ma entro un termine massimo di 180 giorni, qualora sia indispensabile sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Considerato, altresì, che l'art. 7, comma 3 della L. 69/2009 prevede, per le regioni e gli enti locali, l'obbligo di adeguarsi ai termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 69/2009 (entro il 4 luglio 2010).

Visto l'art. 6, commi 1 e 4, della legge regionale 4/7/2005 n. 7 che rimette alla Giunta regionale la definizione dei criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi e l'individuazione, nel rispetto degli stessi, del termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, laddove questo non sia stato espressamente stabilito da legge, regolamento o specifico bando.

Atteso che non risultano al momento adottati criteri direttivi per la determinazione dei termini del procedimento di controllo in loco di I livello e quindi soccorrono i principi generali in materia.

Considerato che:

- per quanto attiene ai profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, le verifiche in loco devono essere eseguite dall'unico funzionario nominato, in conformità alle prescrizioni dei regolamenti comunitari, quale responsabile del controllo relativamente allo specifico progetto,

affiancato - per il necessario supporto tecnico - da altro funzionario della Direzione; gli interventi da controllare sono localizzati nell'intero territorio regionale e richiedono una disponibilità ed una fattiva collaborazione da parte dei beneficiari del contributo;

- i procedimenti sono caratterizzati da particolare complessità sia per la tipologia degli interventi realizzati, sia dal punto di vista finanziario; prevedono acquisizioni documentali e una conseguente complessa istruttoria della documentazione stessa;
- è necessario assicurare una corretta gestione finanziaria attraverso la verifica della conformità delle spese dichiarate dai beneficiari alle norme comunitarie e nazionali, contemperando qualità del procedimento e tempistica dei controlli;
- nessuna norma di legge o provvedimento ha definito il termine di durata del procedimento di controllo in loco di I livello;
- i termini definiti con DGR n. 56-14406 del 20/12/2004 (termine massimo 365 giorni), applicati ai procedimenti di controllo svolti sulle operazioni finanziate sul precedente Docup 2000/2006, risultano non più compatibili con le nuove disposizioni sopra citate;
- che occorre conseguentemente stabilire un termine congruo entro cui il procedimento di controllo in loco sulle operazioni finanziate deve concludersi.

Atteso che la Direzione regionale Attività Produttive, che svolge le funzioni di Autorità di Gestione (A.d.G.) del POR FESR:

- ha manifestato l'intendimento di attivare - a partire dal 2010 - "sessioni annuali" ed eventuali "sessioni straordinarie" di controllo, da effettuarsi in loco sulle operazioni finanziate;
- ha ritenuto di procedere ad una congrua riduzione del termine di conclusione dei procedimenti di controllo rispetto a quelli previsti per le verifiche sui fondi FESR periodo 2000/2006 con DGR n. 56-14406 del 20/12/2004;
- ha stimato, conseguentemente, in 120 giorni il tempo necessario per l'effettuazione di ciascun procedimento relativo alle sessioni di controllo.

Quanto sopra premesso e considerato,

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di stabilire in giorni 120 (centoventi) il termine entro cui devono concludersi i procedimenti di controllo in loco di primo livello relativi alle operazioni finanziate nell'ambito del POR FESR 2007-2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)